

ATTO DD 364/A1701B/2026**DEL 31/03/2026****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

OGGETTO: Determina dirigenziale n.701 del 14 agosto 2025- 704 del 20 agosto 2025 e 706 del 23 agosto 2026. Vendemmia 2025 – DOCG Asti. Svincolo totale dei quantitativi sottoposti a stoccaggio obbligatorio e riclassificazione.

La legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, ed in particolare l’articolo 39, comma 4, prevede che le Regioni, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, possano, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali, adottare misure di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei prodotti vitivinicoli.

Il Consorzio per la Tutela dell’Asti (di seguito “Consorzio di Tutela”), con nota del 7 agosto 2025 (prot. n. 61/AT/2025), ai sensi degli articoli 35, lettera d), e 39, commi 2 e 4, della legge n. 238/2016, ha trasmesso la proposta, deliberata dall’Assemblea ordinaria del 6 agosto 2025, relativa alla gestione della vendemmia 2025, prevedendo, tra l’altro, l’attivazione dello stoccaggio obbligatorio nella misura di 0,5 t/ha per le produzioni atte a DOCG Asti.

Con determinazione dirigenziale n. 701 del 14 agosto 2025, successivamente integrata e modificata con determinazioni n. 704 del 20 agosto 2025 e n. 706 del 23 agosto 2025, la Regione Piemonte ha recepito la proposta consortile, attivando, tra le misure previste, lo stoccaggio obbligatorio dei prodotti (uve, mosti e vini) provenienti da superfici idonee alla DOCG Asti.

Il medesimo provvedimento stabiliva, tra l’altro:

- il termine del periodo di stoccaggio al 31 marzo 2026, salvo proroghe;
- la facoltà per il Consiglio di amministrazione del Consorzio di deliberare lo svincolo, totale o parziale, ovvero la proroga dello stoccaggio;
- la possibilità per le aziende detentrici di procedere alla riclassificazione del prodotto anteriormente al termine del periodo di stoccaggio;
- la riclassificazione obbligatoria del prodotto, in assenza di svincolo a DOCG Asti, a Mosto Bianco Aromatico e/o Vino Bianco (non Mosto Bianco Aromatico da uve Moscato) o ad altre produzioni consentite.

Con nota del 25 marzo 2026 (prot. n. 17/AT/2026), il Consorzio di Tutela, a seguito di deliberazione dell'Assemblea del 20 marzo 2026, ha richiesto lo svincolo totale dei quantitativi sottoposti a stoccaggio obbligatorio per la vendemmia 2025, con conseguente riclassificazione a Mosto Bianco Aromatico e/o Vino Bianco (non Mosto Bianco Aromatico da uve Moscato) e/o ad ulteriori produzioni consentite dalla normativa vigente.

La richiesta è motivata:

- dalla stabilità degli imbottigliamenti, attestati su circa 17 milioni di bottiglie, in linea con il 2024;
- dal calo delle vendite globali di Asti e Moscato d'Asti nel corso del 2025, con una riduzione del 13% nei principali mercati;
- dall'incremento delle giacenze di prodotto non vincolato da accordi commerciali, pari a circa 60.000 ettolitri;
- dal contesto geopolitico, che lascia prevedere un aumento dei prezzi al consumo e un possibile ulteriore rallentamento delle vendite nel breve-medio periodo.

Dato atto che la documentazione richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche;

Valutata la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela ai sensi delle modalità, citate in precedenza, riportate nella Determinazione Dirigenziale n.701 del 14 agosto 2025 smi.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- visto l'articolo 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

- di disporre lo svincolo totale dei quantitativi di prodotto della vendemmia 2025 sottoposti a stoccaggio obbligatorio per la DOCG Asti;

- di stabilire che tali quantitativi siano riclassificati a Mosto Bianco Aromatico e/o Vino Bianco (non Mosto Bianco Aromatico da uve Moscato), nonché ad ulteriori produzioni consentite dalla normativa vigente.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino